

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il Decreto Rilancio e le novità in materia di Isa***

di **Stefano Rossetti**



Con l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità il legislatore ha voluto **favorire l'assolvimento degli obblighi tributari** e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili.

In particolare, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale è possibile verificare la **normalità e la coerenza** dello svolgimento dell'attività di impresa o professionale.

La finalità degli Isa è, quindi, quella di verificare l'affidabilità dei contribuenti in una scala di **valori da 1 a 10**, prevedendo per i contribuenti particolarmente virtuosi l'accesso ai benefici premiali.

L'emergenza sanitaria in atto, come è del tutto evidente, avrà forti ripercussioni sulla *performance* economica di imprese e professionisti, pertanto il legislatore, con le disposizioni contenute nell'[articolo 148 del Decreto Rilancio](#) (D.L. 34/2020), ha previsto alcuni **correttivi al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica**.

L'[articolo 148](#) del Decreto Rilancio agisce sostanzialmente in due direzioni:

- il **comma 1** prevede la **modifica delle metodologie di elaborazione degli indici in maniera da renderli più aderenti alle peculiarità di ogni singolo contribuente**, tenendo in debita considerazione le difficoltà che ogni tipo di attività può incontrare nella "nuova" situazione economica post Covid-19;
- il **comma 2**, invece, disciplina le **modalità di creazione ed elaborazione delle liste selettive dei contribuenti da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la rivisitazione degli indici di affidabilità fiscale avverrà mediante:

- **la definizione di specifiche metodologie** basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le **banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria**, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- **l'individuazione di ulteriori dati e informazioni**, necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, a seguito di specifiche proposte effettuate da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti ex [articolo 9-bis, comma 8, D.L. 50/2017](#).

Inoltre, vengono variati anche i termini di **approvazione** ed eventuale **integrazione** degli Isa.

L'[articolo 148, comma 1, lettera c\)](#) del **Decreto Rilancio** prevede lo spostamento **dal 31 dicembre al 31 marzo successivo** del termine per l'approvazione, mentre l'integrazione potrà avvenire **entro il 30 aprile** (in precedenza doveva avvenire entro febbraio).

Gli Isa, inoltre, giocano un ruolo cruciale anche per quanto riguarda la **pianificazione delle attività di verifica fiscale**, infatti l'[articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017](#) prevede che *“l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto **del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici** nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973”*.

In considerazione delle difficoltà correlate al **primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e degli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria**, la definizione delle strategie di controllo, ex [articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017](#), da parte dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovrà avvenire in base a quanto disposto dall'[articolo 149, comma 2 del Decreto Rilancio](#), e, in particolare:

- **in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**. In tal modo i verificatori avranno un **doppio parametro per selezionare i contribuenti** e ciò dovrebbe consentire di affievolire gli eventuali **effetti distorsivi derivanti dall'utilizzo dei soli i soli parametri relativi al 2018** (che è il primo anno di applicazione degli indici);
- **con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020**, si considererà anche il livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019**. In questo caso, invece, l'utilizzo del risultato migliore tra i periodi d'imposta 2018 e 2019 mira a

non considerare “inaffidabili” i contribuenti che hanno ottenuto un **punteggio non soddisfacente nel 2020** a causa della crisi economica che sta seguendo l'emergenza sanitaria. In questo caso, infatti, è possibile che l'Isa **non abbia una sensibilità così elevata** da poter distinguere i **contribuenti affidabili** ma colpiti dalla crisi da quelli **inaffidabili a prescindere**.

Per la formazione delle **liste selettive di controllo** sulla base dei parametri Isa in relazione al **periodo d'imposta 2019**, diversamente da quanto sopra, il **legislatore non ha disposto regole specifiche**.